



FLC CGIL
Reggio Emilia
federazione lavoratori
della conoscenza

Flc Cgil Reggio Emilia
Via Roma, 53
42121 Reggio Emilia
telefono 0522.457263
fax 0522.457382
e-mail: re_flc@er.cgil.it

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di REGGIO EMILIA
C.A. Dirigenti Scolastici
Loro Indirizzi e-mail

Oggetto: *Interruzione del congedo parentale, nelle situazioni di sospensione delle lezioni, con proseguimento subito dopo.*

La scrivente Organizzazione Sindacale,

con riferimento alla comunicazione MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Emilia 0004173 del 14/03/2018, indirizzata ai Dirigenti Scolastici e all'UST di Reggio Emilia, fa presente quanto segue:

se un Docente è assente per **congedo parentale** fino all'inizio del periodo comunemente definito "vacanze di Natale" e, dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche, riprende il congedo nello stesso giorno di ripresa delle lezioni, durante il periodo di interruzione delle attività scolastiche, a normativa vigente, il Docente deve essere considerato in regolare servizio, tale docente è, infatti, sottoposto all'obbligo di presenza in caso di attività programmate dal Collegio dei Docenti.

Il periodo di congedo parentale da fruire è decisione esclusiva del Docente che viene manifestata attraverso la domanda di congedo in cui sono precisati il giorno di inizio e quello di fine del congedo stesso.

Non è necessario che il Docente si presenti a scuola per "perfezionare" la presa di servizio, è sufficiente, se richiesto dalla scuola, che la Docente invii, via fax o via pec, la messa a disposizione della scuola fin dal primo giorno successivo al termine del congedo parentale richiesto, cosa che dovrebbe risultare ovvia poiché per quel periodo non esiste un documento che ne giustifichi l'assenza (richiesta di ferie, malattia o aspettativa ecc.).

Coerentemente con quanto da noi affermato sopra, l'RTS-RE chiede alle SS.VV. di indicare nel Decreto di assenza di tale personale O la data precisa di ripresa del servizio (che nel caso citato sopra è il giorno di servizio successivo alla fine del congedo parentale coincidente con il primo giorno di interruzione delle attività didattiche) OPPURE l'eventuale periodo di fruizione delle ferie spettanti, altrimenti respingerà il decreto per difetto di comunicazione.

Quanto sopra è naturalmente valido per tutti i periodi in cui vi siano sospensioni delle attività didattiche ed è relativa anche per i **permessi collegati alla legge 104**.

Cordiali saluti.

Reggio Emilia, 27/05/2019

Il Segretario Provinciale

Prof. Silvano Saccani

